MODIFICA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI

Art. 9

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

All'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando".

Versione in vigore dal 17 dicembre 2004, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali
Estremi	Legge 2 dicembre 2004, n. 299
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifica-della-normativa-in-materia-di-stato-giuridico-e-avanzamento/art-9-modifiche-all-articolo-33-del-decreto-legislativo-5-ottobre-2000-n-298/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it